



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 28/09/2018

OGGETTO: Atto di Appello presentato presso Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. distaccata di Messina dal contribuente Cucinotta Antonina.

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Ventotto** del mese di **Settembre** ore **12,40** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO		A
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **l'Assessore Dott. C. Villari** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di Appello presentato presso Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. distaccata di Messina dal contribuente Cucinotta Antonina.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 150 DEL 26.9.2018

Oggetto: Atto di Appello presentato presso Commissione tributaria regionale di Palermo sez. distaccata di Messina dal contribuente Cucinotta Antonina.

Settore competente: III

Proponente:

IL SINDACO/L'ASSESSORE

PREMESSO

Che in data 20.07.18 è pervenuto appello presentato dal contribuente Antonina Cucinotta dinnanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo sz. Staccata di Messina e registrato al n. 16803 protocollo generale, contro Comune di Giardini Naxos,, e Riscossione Sicilia per la riforma della sentenza n. 167/11/18 pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Messina , in data 25.10.2016 e depositata in data 15.01.2018, con la quale l'Organo adito ha rigettato il ricorso 3028/2014 ;

Atteso che occorre difendere gli interessi dell'Ente, costituendosi con il responsabile della struttura;
Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) Di costituirsi presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. staccata di Messina relativamente all'atto di appello prot. 16803 -All.A
- 2) Di incaricare il responsabile III Settore dott. Ilacqua Rosa, inquadrato nella categoria D, della difesa dell'Ente, dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. staccata di Messina

Il responsabile del III Settore

Dott. R. Ilacqua

STUDIO LEGALE
<i>Avv. Gianfilippo Ceccio</i> PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Giordano Bruno n. 106 - tel. fax 090 / 695025 - 98122 MESSINA Pec: avv.gianfilippoceccio@giuffre.it

Originale

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
 20 LUG. 2018 
Protocollo N. <u>16803</u>

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO,

distaccata di Messina

ATTO DI APPELLO

3° felt

Avverso la sentenza n. 157/11/18, pronunciata dalla Commissione tributaria Provinciale di Messina, sezione 11, in data 25 ottobre 2016, depositata in data 15 gennaio 2018, non notificata.

Nell'interesse della Sig. ra **Antonina Cucinotta** (CF: CCN NNN 51R 631477T), nata il 23.10.1951 a Savoca, residente in Giardini Naxos via Chianchitta 292, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Bruno n. 106, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio (C.F.: CCCGFL69L12G234V pec: avv.gianfilippoceccio@pec.giuffre.it - numero di fax 090/695025), che la rappresenta e difende giusta procura in atti del giudizio di primo grado.

APPELLANTE

CONTRO

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro-tempore

APPELLATO

NONCHE' CONTRO

Riscossione Sicilia S.P.A. – Agente della Riscossione per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via Ugo Bassi 126, is. N. 137.

APPELLATO

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. 157/11/18, pronunciata dalla Commissione tributaria Provinciale di Messina, sezione 11, in data 25 ottobre 2016, depositata in data 15 gennaio 2018, non notificata.

PREMESSO

In data 27/06/2014, alla ricorrente è stata notificata una cartella di pagamento n.29520140010455472000 con la quale il Comune di

Giardini Naxos e, per esso, l'Agente della Riscossione, ha richiesto in pagamento l'importo di euro 504,01 a titolo di ICI, anno 2007.

Avverso la succitata cartella di pagamento, l'odierna appellante con ricorso del 15.10.2014, ha adito la CTP di Messina – R.G. 3028/2014 - al fine di eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione; l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la decadenza della pretesa.

Si costituiva in giudizio l'ente impositore, contestando le pretese di parte avversa.

Successivamente, con sentenza n. 157/11/18, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina adita rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

La sentenza emessa dalla Commissione di primo grado è errata ed illegittima per i seguenti motivi:

1) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c – mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - omessa valutazione dell'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione.

La sentenza impugnata è illegittima in quanto il giudice di prime cure ha ommesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa al difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata.

Pertanto, si ribadisce quanto dedotto nel ricorso introduttivo.

Come noto, in base ai precetti normativi generali (art. 3 della L. n. 241/90 e art. 7 della L. n. 212/2000) e specifici (art.17 della L. n. 212/2000) l'Agente della riscossione, nonché gli Enti Comunali, hanno l'onere di enunciare negli atti impositivi emanati, gli elementi costitutivi o giustificativi della propria pretesa fiscale, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui gli stessi atti si fondano, onde consentire al contribuente l'esercizio legittimo del diritto alla difesa.

Ne discende che L'Amministrazione Finanziaria, nonché l'Agente della Riscossione (in ossequio a quanto previsto dall'art. 17 della citata legge) nell'emanare gli atti di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire al contribuente informazioni chiare e motivate circa la pretesa avanzata, e ciò non solo con riferimento all'imposta, ma anche con riguardo a tutti gli accessori (interessi e sanzioni) ad essa collegati.

In particolare, nella cartella esattoriale devono essere indicate in modo analitico e dettagliato le modalità di determinazione degli interessi e delle sanzioni, onde consentire al contribuente l'effettiva e concreta possibilità di verificare la correttezza dell'operato dell'ufficio.

Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione si è limitato ad indicare nella cartella di pagamento impugnata esclusivamente la cifra globale degli interessi legali e dei compensi di riscossione, senza fornire alcuna descrizione circa l'iter logico-giuridico seguito ai fini della loro determinazione: manca l'indicazione dei criteri di calcolo, della data di inizio della relativa decorrenza, della durata del ritardo, del tasso e delle aliquote applicate

Pertanto, in mancanza della specifica e puntuale indicazione dei prospetti di calcolo delle somme dovute (come in specie), la pretesa da parte dell'Ente di Riscossione non può considerarsi formulata in maniera legittima, in quanto risulta arduo o addirittura impossibile per il contribuente procedere ad una puntuale difesa.

Infatti, solo un atto trasparente e facilmente consultabile rispetta i canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito alle somme richieste e consente al contribuente la possibilità di svolgere un effettivo controllo sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio

(CTR di Lecce sentenza n. 1634/2017, CTP di Messina, sentenza n. 5920/17 depositata il 12.10.2017, **CTP di Messina, sentenza n. 227/17**, CTP Napoli sent. n. 524/06/2009 del 14.09.2009; CTP Torino sent. n. 64/08/11 del 30.05.2011; CTR Torino sent. n. 92/36/12 del 01.10.2012; CTP Genova, sent. n. 229/10/2013).

Sul punto, la Suprema Corte, chiamata da ultimo a pronunciarsi con riferimento alla rappresentazione del calcolo degli interessi, con la sentenza n. 9799/17, ha statuito il principio di diritto secondo cui “Devono considerarsi nulli gli atti che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, omettendo di indicare, in modo dettagliato e analitico, il procedimento di calcolo (...), posto che il contribuente non viene messo nelle condizioni di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio, e di operare qualsivoglia controllo mediante ricalcolo degli importi in essa esposti, con conseguente lesione del suo diritto di difesa” (Cass. sent. n. 24933/2016; Cass. sent. n. 15188/2013; Cass. sent. n. 4516/2012).

I giudici di legittimità hanno così chiarito che il contenuto degli atti tributari debba essere chiaro in tutte le sue parti e pertanto intelligibile al contribuente, con la conseguenza che laddove non si evincano – come in specie - le modalità della determinazione degli interessi - l’atto medesimo è affetto da nullità.

Infatti, a parere della suprema Corte, non è sufficiente che gli interessi siano stati applicati in conformità alla legge, ma è necessario che il contribuente sia in grado di comprenderne le relative modalità di calcolo.

Da ciò la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella di pagamento.

2) Illegittimità della sentenza impugnata per errata e/o falsa valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione della controversia – erronea e/o falsa valutazione della documentazione prodotta da Riscossione Sicilia al fine di comprovare la rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.

La sentenza, è altresì, illegittima in quanto il giudice di primo grado, ha errato nel ritenere che l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento opposta, risulta ritualmente notificato come da documentazione allegata.

Fermo restando la genericità e l'apoditticità con cui il decidente ha ritenuto di dover considerare regolare la notifica del suddetto avviso di accertamento, codesta difesa non può fare a meno di evidenziare come all'udienza di merito, parte ricorrente aveva specificatamente contestato la documentazione allegata da controparte, rilevandone l'inidoneità probatoria.

Ed infatti, come emerge chiaramente dal fascicolo processuale, Riscossione Sicilia S.P.A., al fine di comprovare il regolare perfezionamento del procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, si è, invece, limitata semplicemente ad allegare copia fotostatica dell'avviso di ricevimento (privo di attestazione di conformità all'originale) contenente annotazione olografa (a penna) del codice numerico del documento notificato (avviso di accertamento).

E' evidente come l'avviso di ricevimento allegato in fotocopia risulta essere sfornito della rigorosa prova della corrispondenza tra la ricezione del plico ed il suo contenuto in quanto reca un codice numerico scritto "a penna" dallo stesso agente della Riscossione. A tale attestazione, difatti, non può essere riconosciuta alcuna fede privilegiata.

Pertanto, a fronte delle specifiche contestazioni sin qui sollevate, ed acclarato che nessun valore probatorio può essere riconosciuto alla documentazione prodotta da controparte si eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per errata e/o falsa valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione della controversia

Illegittimità della sentenza impugnata in ordine alla compensazione delle spese di lite.

3) intervenuta decadenza dal potere di riscuotere la pretesa azionata.

Si rileva, da ultimo, come l'erronea statuizione in ordine all'omessa notifica dell'atto presupposto abbia determinato, in via consequenziale, l'assorbimento dell'eccezione afferente la decadenza dal potere di emettere la cartella di pagamento, la quale - ai fini devolutivi - deve intendersi integralmente riportata e trascritta.

A rigore, in base all'art. 1, commi 167-171, della L. Finanziaria 2007, l'ente locale deve far valere la pretesa impositiva entro il termine decadenziale di 5 anni. Nel caso di specie, invero, trattandosi di imposta per ICI, anno 2007, il Comune avrebbe dovuto notificare la cartella entro, e non oltre, il 31 dicembre del 2002 e non già il 27.06.2014.

Per l'effetto, attesa l'omessa notifica di un atto presupposto medio tempore – per e ragioni esposte sub 2) – si chiede che venga dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata col ricorso di primo grado per intervenuta decadenza.

Si contesta, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio, dovendo essere riformata anche per tale punto la sentenza *de qua*.

Per tutto l'anzidetto e per quant'altro se del caso sarà allegato e dedotto nei modi e termini di legge, piaccia a codesta Commissione Tributaria Regionale di Palermo adita, Sez. distaccata di Messina, in riforma della sentenza n. 157/11/18, pronunciata dalla Commissione tributaria Provinciale di Messina, sezione 11, in data 25 ottobre 2016, depositata in data 15 gennaio 2018, non notificata, accogliere le seguenti

Conclusioni

1) in via pregiudiziale, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata per la sussistenza di gravi e fondati motivi, come si è ampiamente argomentato in narrativa, a fronte dei numerosi profili di illegittimità contestati;

2) Accogliere il presente atto di appello in fatto ed in diritto;

3) Per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità della cartella di pagamento;


4) Condannare parte avverso alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 546/92.

Si chiede che il presente ricorso venga trattato in Pubblica Udienza ex art. 33 co.1 del Dlgs 546/92.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il
valore della controversia è di € 504,01

Messina, li 16 luglio 2018

Av. Girolamo Ecco

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Girolamo Ecco' written in a cursive, stylized script.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTAMUNICIPALE N. 150 DEL 26.9.2018

Oggetto: Atto di Appello presentato presso Commissione tributaria regionale di Palermo sez. distaccata di Messina dal contribuente Cucinotta Antonina.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 13.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott. R. LACQUA

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap. del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 25/09/2018


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Dott. C. Villari

L'Assessore Anziano
Dott.ssa S. Sanfilippo



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
